

Comune di Arcidosso

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO RECANTE NORME PROCEDIMENTALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILABILI IN RECAPITI DIVERSI DALLA PUBBLICA FOGNATURA

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
N° 17 del 01/07/2015**

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	p. 3
Art. 2 Definizioni.....	p. 3
Art. 3 Autorizzazione allo scarico.....	p. 3
Art. 4 Contenuto della domanda.....	p. 4
Art. 5 Durata del procedimento.....	p. 6
Art. 6 Istruttoria.....	p. 6
Art. 7 Scarichi non conformi alle prescrizioni dettate dal regolamento regionale (D.P.G.R. 46/R/2008)	p. 7
Art. 8 Prescrizioni per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche.....	p. 8
Art. 9 Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione allo scarico.....	p. 9
Art. 10 Sorteggio e modalità di controllo dei rinnovi taciti.....	p. 9
Art. 11 Modifiche dell'atto di autorizzazione allo scarico.....	p. 9
Art. 12 Oneri istruttori.....	p. 10
Art.13: Modulistica.....	p. 10
Art. 14: Sanzioni.....	p. 10
Art. 15: Entrata in vigore.....	p. 11
ALLEGATO "A" - "Trattamenti appropriati"	p. 12
ALLEGATO "B" - "Modulistica"	p. 17

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche in aree non servite dalla pubblica fognatura e le autorizzazioni di competenza comunale ai sensi del D.Lgs. n°152/2006, della Legge Regionale n°20/2006 e del suo Regolamento di Attuazione DPGR 08 settembre 2008 n. 46/R.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nella L.R. n. 20/2006 e nel DPGR 8 settembre 2008 n. 46/R. Inoltre si precisa che:

- a) Con il termine decreto si intende il D.Lgs. 03 aprile 2006 n°152 e successive modifiche e integrazioni;
- b) Con il termine legge regionale si intende la L.R. 31 maggio 2006 n. 20 e successive modifiche e integrazioni;
- c) Con il termine regolamento regionale si intende il D.P.G.R. 08 settembre 2008 n. 46/R;
- d) Per autorizzazione si intende l'atto amministrativo che consente l'utilizzo dello scarico delle acque reflue domestiche o assimilate e lo scarico di AMPP (acque meteoriche di prima pioggia) di cui all'art. 8 comma 6 della Legge Regionale e art. 39 del Regolamento Regionale;
- e) Per aree non servite dalla pubblica fognatura si intendono le aree nelle quali non sono presenti impianti di collettamento e/o tubature fognarie ovvero quelle nelle quali l'allacciamento alla pubblica fognatura risulti impedito da ostacoli di carattere geomorfologico, naturalistico o antropico, tali da imporre costi non sopportabili.

Art. 3

Autorizzazione allo scarico

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o gli scarichi assimilabili, che non recapitano in pubblica fognatura (compresi i reflui degli impianti di lavaggio e controlavaggio delle piscine), e le AMPP (acque meteoriche di prima pioggia) di competenza comunale, devono essere autorizzati, con atto formale rilasciato ai sensi dell'art. 124 del decreto n°152/06 e art. 4 L.R. n. 20/06, a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i modelli resi disponibili presso l'ufficio comunale competente, sul sito internet del Comune.

L'autorizzazione viene rilasciata a persona fisica o giuridica sulla base dell'utilizzo di unità immobiliari, sia destinate a d abitazione o per attività diverse, che scaricano reflui su acque superficiali o suolo fuori pubblica fognatura. Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari. In tal caso la domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche può essere presentata da un singolo titolare a nome di tutti i condomini.

Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico comune (in condominio), sono responsabili in solido dello stesso.

La titolarità dell'autorizzazione, in caso di più unità immobiliari servite dallo stesso scarico, fa carico a tutti i soggetti che hanno diritto d'uso ad almeno una delle unità immobiliari che recapitano i propri reflui domestici nello scarico oggetto dell'autorizzazione stessa.

Tutti i soggetti che utilizzano scarichi soggetti al presente regolamento sono tenuti a conservare copia dell'atto di autorizzazione ed a conoscerne le prescrizioni.

Il passaggio di titolarità dell'autorizzazione avviene automaticamente, senza necessità di comunicazione al Comune, con il passaggio contrattuale dei vari diritti d'uso (compravendita, affitto od altro), di cui deve essere fatta esplicita menzione negli atti stessi, come avviene in analogia per gli atti edilizi (Permesso a Costruire e D.I.A.).

Il titolare dell'autorizzazione che cede il diritto di proprietà, uso o abitazione, è tenuto a trasmettere al cessionario copia dell'autorizzazione allo scarico. Il soggetto che subentra in diritto d'uso di una unità immobiliare interessata dall'autorizzazione allo scarico è tenuto ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione stesso.

Art. 4 **Contenuto della domanda**

L'autorizzazione di un nuovo scarico deve essere richiesta contestualmente alla presentazione della pratica edilizia relativa al Permesso di Costruire o SCIA ai sensi della L.R. n°65/2014 inerente il fabbricato da cui si originerà lo scarico stesso. Nel Permesso di Costruire ci deve essere un esplicito richiamo alla autorizzazione allo scarico con tutti i dati dimensionali, tipo di impianto adottato per il trattamento delle acque reflue e quant'altro necessario per la sua precisa individuazione.

Nel caso di autorizzazione amministrativa o di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), inerente il fabbricato da cui originerà lo scarico stesso, la domanda di autorizzazione deve essere presentata prima dell'attivazione dello scarico.

In ogni caso, l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra la documentazione presentata ai fini del procedimento amministrativo relativo all'autorizzazione allo scarico e il procedimento edilizio. Nella domanda di autorizzazione allo scarico, che deve contenere un espresso riferimento alla correlata pratica edilizia qualora esistente, il richiedente deve indicare:

- a) i propri dati anagrafici e di residenza;
- b) l'identificazione del fabbricato da cui si originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo;
- c) la quantità stimata di acque reflue in metri cubi annui e in abitanti equivalenti come previsto dall'art. 2 comma 1 lettera "a" della legge regionale;

- d) il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato;
- e) il corpo recettore dello scarico;
- f) il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche/assimilate alle domestiche che verrà installato;
- g) il sistema di trattamento delle eventuali acque di piscina compresi contro-lavaggi, disinfezione, etc.

Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, gli elaborati grafici ed una relazione tecnica, redatti e firmati da un tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella correlata pratica edilizia. Gli elaborati grafici devono contenere una planimetria della zona, una planimetria di massima dell'edificio, con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, l'indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento, e una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore, con esatta indicazione del punto di scarico.

La relazione tecnica deve fornire una descrizione dell'impianto di smaltimento, fornendo i dati progettuali di dimensionamento, una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso, le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto, allegando l'eventuale manuale d'uso, l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui, l'indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 30 metri dal punto in cui i reflui verranno a contatto con il suolo o con gli strati superficiali del sottosuolo e, nel caso di scarico di acque reflue assimilate, le condizioni rispetto alle quali viene attestata l'assimilazione rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 del regolamento regionale (Allegato 2).

Potranno essere ammessi scarichi reflui anche in deroga dalla presenza di pozzi di captazione delle acque ad una distanza inferiore ai 30 metri dal punto in cui gli stessi vengono a contatto con il suolo purché sia presentata idonea relazione geologico-tecnica che preveda particolari accorgimenti e tecniche che possano impedire il contatto fra gli scarichi ed i pozzi di captazione esistenti.

Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento dei reflui che prevede la sub-irrigazione o comunque l'immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo, è necessario allegare anche una relazione geologica redatta e firmata da un tecnico abilitato se non già presente nella pratica edilizia di riferimento.

Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, ovvero in tutti i casi ove è necessario acquisire il parere da parte dell'ARPAT, gli allegati dovranno essere prodotti in triplice copia ed inoltre dimostrata la garanzia sul rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'Allegato 3, capo 2 del regolamento regionale.

Art. 5

Durata del procedimento

Gli uffici competenti provvedono entro 60 giorni dalla ricezione della domanda al rilascio dell'Atto; qualora l'Ufficio risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni, salvo revoca.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario richiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il Responsabile del Procedimento dovrà segnalare al richiedente, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, la sospensione del procedimento con la richiesta di documentazione da presentare ad integrazione della domanda.

Dal momento della presentazione della documentazione integrativa riparte il procedimento amministrativo.

Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi adottati dal richiedente, la pratica sarà archiviata d'Ufficio.

Art. 6

Istruttoria

Per gli scarichi soggetti ad autorizzazione di competenza comunale la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo o nei corpi idrici di cui all'allegato 5 del decreto, è data dal rispetto di tutte le condizioni riportate nell'art. 18 comma 2 del regolamento regionale.

Eventuali e motivate deroghe rispetto ai sistemi di trattamento ritenuti appropriati, secondo le indicazioni del presente Regolamento, potranno essere soggette alla previa acquisizione di parere favorevole dell'ARPAT. In questo caso i relativi diritti dovuti per il suddetto parere saranno a completo carico del richiedente.

Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato, secondo le modalità del procedimento amministrativo adottato.

Nel caso di idoneità dello scarico, l'autorizzazione può essere rilasciata con prescrizioni di cui al successivo art. 9, a quanto richiamato dall'art. 12 del Regolamento regionale e/o di eventuali prescrizioni particolari per quanto attiene la gestione dello scarico.

Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, per le AMPP che recano nella condotta bianca delle fognature comunali separate, oltre alle verifiche di cui ai comma precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) competente per territorio, con oneri a carico del titolare dello scarico.

Tale parere potrà essere acquisito anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del Responsabile del Procedimento, ogni qual volta sia ravvisata, in sede istruttoria, la necessità di

avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPAT per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta se non contemplata dal presente regolamento comunale, dalla legge regionale o dal regolamento regionale.

Il regolamento regionale individua i "trattamenti appropriati", per le acque reflue domestiche e/o assimilate, in sistemi di depurazione caratterizzati da tipologie di semplice ed economica gestione, quali sistemi di tipo naturale (es. fitodepurazione e sub-irrigazione) oppure sistemi tecnologici facilmente adattabili alle piccole utenze (es. SBR e MBR ecc.).

Fra i diversi sistemi di depurazione evidenziati dal Regolamento Regionale, per utenze al di sotto dei 100 AE, è preferibile la sub-irrigazione anche con drenaggio ovvero la fitodepurazione; nell'ipotesi di documentate problematiche realizzative (esempio acclività versanti, caratteristiche geolitologiche, instabilità versanti ecc.) potranno essere adottati sistemi tipo SBR, MBR e filtri percolatori (vedere allegato A). Solo in casi estremi e opportunamente giustificati può essere ammessa anche la realizzazione di impianti ad ossidazione biologica.

Ai sensi dell'art. 19 comma 7 del Regolamento, gli impianti o parti di essi esistenti tra il piede di utenza ed il punto di scarico finale se rispondenti alla buona norma ed in buono stato di efficienza sono considerati utili alla realizzazione dei suddetti trattamenti appropriati.

E' ammessa anche la realizzazione di più trattamenti secondari in serie come pure l'inserimento di un trattamento secondario prima della subirrigazione.

Art. 7

Scarichi esistenti non conformi alle prescrizioni dettate dal regolamento regionale (D.P.G.R. 46R/2008)

I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o di scarichi assimilati ai domestici non conformi alla vigente normativa sono adeguati sulla base delle disposizioni del presente Regolamento entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale, come previsto dall'art. 55 comma 1 dello stesso.

La domanda deve contenere la dichiarazione che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte e in modo conforme a quanto stabilito dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977 e mantenuto in efficienza mediante interventi di manutenzione periodica.

Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche previste dalla suddetta delibera, viene valutato se sia da ritenersi appropriato, secondo le indicazioni di cui all'art. 6.

Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, gli elaborati grafici e la relazione tecnica, redatti e firmati da un tecnico abilitato, con lo stesso contenuto richiesto per l'attivazione dei nuovi scarichi.

Nel caso di scarichi con obbligo di parere ARPAT gli allegati dovranno essere prodotti in triplice copia.

Art. 8

Prescrizioni per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche

Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.

I titolari degli scarichi sono obbligati a comunicare al Comune eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.

In linea di principio i trattamenti ritenuti appropriati per la tipologia di scarichi trattati dal presente regolamento devono essere finalizzati a minimizzare i costi d'investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile.

I titolari dell'autorizzazione allo scarico sono tenuti altresì al rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto:

- a) ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata;
- b) i pozzetti di ispezione idonei per il campionamento devono essere chiaramente identificabili e correttamente mantenuti;
- c) su tutti gli impianti deve essere mantenuta una ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;
- d) nelle fosse settiche, fosse imhoff, pozzetti degrassatori i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno se opportunamente dimensionati, negli altri casi ci si attiene a quanto predisposto nell'Allegato 2 capo 2 del regolamento regionale;
- e) sub-irrigazione nel suolo. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;
- f) fitodepurazione. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto;
- g) filtro percolatore biologico. Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere periodicamente al controllo della flora batterica, della capacità filtrante e della quantità di fanghi presente, eliminando quelli in esubero, nonché ad ogni altra operazione che si renda necessaria;

h) piscine. Nel caso di scarico dovuto allo svuotamento totale o comunque ingente della vasca, dovranno essere adottati particolari accorgimenti:

1. lo scarico sia effettuato almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione, in modo da permetterne la preventiva dechlorazione;
2. lo scarico sia effettuato a valle del sistema di trattamento delle acque reflue. Infatti diversamente si provocherebbe il dilavamento dei fanghi biologici presenti nell'impianto o comunque si potrebbe comprometterne il funzionamento. Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria tecnica in virtù di quanto riportato nella legge regionale e nel regolamento regionale.

Art. 9

Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione allo scarico

L'atto di autorizzazione allo scarico contiene le indicazioni del titolare, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello stesso, espressa in abitanti equivalenti.

La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.

Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, qualora non risultino modificate le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.

Il Comune prevede il periodico controllo a campione del permanere, nei rinnovi di cui al comma precedente, dei requisiti dello scarico autorizzato nelle modalità previste dallo specifico art. 10.

Art. 10

Sorteggio e modalità di controllo dei rinnovi taciti

L'Ufficio Comunale preposto avvalendosi anche del Corpo di Polizia Municipale e/o dell'Arpat provvede al periodico controllo a campione del permanere dei requisiti previsti per il rinnovo tacito di cui all'articolo precedente.

Il controllo a campione, mediante apposito sorteggio, verrà effettuato sul 5%, con arrotondamento per difetto ed il minimo di una, di tutte le autorizzazioni tacitamente rinnovate nel corso dell'anno al cui sorteggio è riferito.

Il sorteggio, aperto anche al pubblico, sarà effettuato, prioritariamente, in un giorno nel corso dell'anno, da stabilire con apposito atto dirigenziale, e riguarderà tutte le pratiche tacitamente rinnovate nell'anno solare precedente al sorteggio stesso.

Art. 11

Modifiche dell'atto di autorizzazione allo scarico

Le modifiche sostanziali degli scarichi autorizzati, riguardanti il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore devono essere espressamente autorizzate, con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.

Le variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico autorizzato, che non diano luogo a modifiche impiantistiche e alla tipologia del refluo (domestico e o assimilato), devono essere comunicate dal titolare al competente Ufficio Comunale, allegando una dichiarazione, controfirmata da un tecnico abilitato che ne attesta la veridicità, che l'impianto installato è idoneo a trattare gli scarichi per la nuova potenzialità.

Art. 12 **Oneri istruttori**

Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale degli oneri a titolo di diritti di istruttoria pari ad €. 20,00, nel rispetto del tariffario stabilito dalla Giunta Comunale con atto n. 104 del 26.08.2011. Tale somma potrà essere versata a mezzo di bollettino di Conto Corrente Postale n. 119586 intestato a "Comune di Arcidosso, Servizio Tesoreria" o direttamente alla Tesoreria Comunale, presso il Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Arcidosso, oppure tramite bonifico bancario sul c/c n° 4621.95, intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Arcidosso, codice IBAN: IT61H0103072160000000462195. Nella causale del versamento si dovrà indicare: "Oneri di istruttoria-autorizzazione allo scarico".

Nell'ipotesi di necessità del parere ARPAT (scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, AMPP che recano nella condotta bianca delle fognature separate e in casi particolari su richiesta dell'Ufficio Ambiente), saranno richiesti ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio della autorizzazione.

La rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento non dà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità. I costi sostenuti per l'istruttoria sono comunque dovuti anche in caso di mancata autorizzazione o di rinuncia al procedimento da parte del richiedente.

Art.13 **Modulistica**

Tutte le domande, dichiarazioni, comunicazioni di cui al presente regolamento devono essere presentate mediante gli appositi stampati di cui all'Allegato B al presente regolamento.

Art. 14 **Sanzioni**

L'effettuazione di uno scarico in assenza di autorizzazione oppure non corrispondente a quanto previsto nell'atto di autorizzazione, o senza osservarne le prescrizioni, è punita ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Gli scarichi soggetti alla disciplina degli artt. 3 e 7 del presente Regolamento, sono autorizzati alla prosecuzione dello scarico, senza l'applicazione delle sanzioni, fino alla scadenza dei termini fissati dall'art. 55 del Regolamento Regionale 46R/2008 purché, se necessario, entro tale termine provvedano all'adeguamento dell'impianto di trattamento.

Art. 15
Entrata in vigore e norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di acquisita efficacia della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali in contrasto con la normativa richiamata all'art. 2.

Riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo 03 aprile 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale);
- Legge Regionale 31 maggio 2006, N. 20;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008, N. 46/R.

“Trattamenti appropriati”

B.1 FITODEPURAZIONE

In questi sistemi gli inquinanti sono rimossi da una combinazione di processi chimici, fisici e biologici, tra cui la sedimentazione, la precipitazione, l'assorbimento, l'assimilazione da parte delle piante e l'attività microbica sono quelli più efficaci.

Le tecniche di fitodepurazione possono essere classificate in base alla prevalente forma di vita delle macrofite che vengono utilizzate:

1. Sistemi a **macrofite galleggianti** (Lemna, Giacinto d'acqua etc.);
2. Sistemi a **macrofite radicate sommerse** (Elodea etc.);
3. Sistemi a **macrofite radicate emergenti** (Fragmiti, Tife etc.);
4. Sistemi **multistadio** (combinazioni delle tre classi precedenti tra loro o con interventi a bassa tecnologia come, ad esempio, i lagunaggi o i filtri a sabbia).

I sistemi a macrofite radicate emergenti possono subire un'ulteriore classificazione dipendente dal cammino idraulico delle acque reflue:

- Sistemi a **flusso superficiale** (FWS: Free Water System);
- Sistemi a **flusso sommerso orizzontale** (SFS-h o HF: Subsurface Flow System horizontal);
- Sistemi a **flusso sommerso verticale** (SFS-v o VF: Subsurface Flow System - vertical).
-

I sistemi a macrofite radicate emergenti (a superficie solida) sono in genere da preferire a quelli di cui ai precedenti punti 1 e 2 (con acqua a pelo libero) perché questi ultimi, in certi periodi dell'anno, favoriscono la riproduzione di insetti fastidiosi per l'uomo.

Sistemi di Fitodepurazione a Flusso Sommerso Orizzontale (HF)

I sistemi di fitodepurazione SFS-h o HF (flusso sommerso orizzontale) sono costituiti da vasche contenenti materiale inerte con granulometria prescelta al fine di assicurare un'adeguata conducibilità idraulica (i mezzi di riempimento comunemente usati sono sabbia, ghiaia, pietrisco); tali materiali inerti costituiscono il supporto su cui si sviluppano le radici delle piante emergenti (sono comunemente utilizzate le cannuce di palude o *Phragmites australis*); il fondo delle vasche deve essere opportunamente impermeabilizzato facendo uso di uno strato di argilla, possibilmente reperibile in loco, in idonee condizioni idrogeologiche, o, come più comunemente accade, di membrane sintetiche (HDPE o LDPE); il flusso di acqua rimane costantemente al di sotto della superficie del vassoio assorbente e scorre in senso orizzontale grazie ad una leggera pendenza del fondo del letto (0.5%-5%) ottenuta con uno strato di sabbia sottostante il manto impermeabilizzante.

Durante il passaggio dei reflui attraverso la rizosfera delle macrofite, la materia organica viene decomposta dall'azione microbica, l'azoto viene denitrificato, se in presenza di sufficiente contenuto organico, il fosforo e i metalli pesanti vengono fissati per assorbimento sul materiale di riempimento. I contributi della vegetazione al processo depurativo possono essere ricondotti sia allo sviluppo di una efficiente popolazione microbica aerobica nella rizosfera sia all'azione di pompaggio di ossigeno atmosferico dalla parte emersa all'apparato radicale e quindi alla porzione di suolo circostante, con conseguente migliore ossidazione del refluo e creazione di una alternanza di zone aerobiche,

anossiche ed anaerobiche con conseguente sviluppo di diverse famiglie di microrganismi specializzati e scomparsa pressoché totale dei patogeni, particolarmente sensibili ai rapidi cambiamenti nel tenore di ossigeno disciolto.

I sistemi a flusso sommerso assicurano una buona protezione termica dei liquami nella stagione invernale, specie nel caso si possano prevedere frequenti periodi di copertura nevosa o di gelate, ed evitano la proliferazione di insetti che una superficie d'acqua favorirebbe soprattutto nel periodo primaverile-estivo.

Sistemi di fitodepurazione a flusso sommerso verticale (VF)

La configurazione di questi sistemi è del tutto simile a quelli a flusso sommerso orizzontale. La differenza consiste nel fatto che il refluo da trattare scorre verticalmente nel medium di riempimento (percolazione) e viene immesso nelle vasche con carico alternato discontinuo, mentre nei sistemi HF si ha un flusso a pistone, con alimentazione continua.

Questa metodologia con flusso intermittente (reattori batch) implica normalmente l'impiego di un numero minimo di due vasche in parallelo per ogni linea, che funzionano a flusso alternato, in modo da poter regolare i tempi di riossigenazione del letto variando frequenza e quantità del carico idraulico in ingresso, mediante l'adozione di dispositivi a sifone autoadescante opportunamente dimensionati o di pompe elettriche.

Le essenze impiegate sono le medesime dei sistemi a flusso orizzontale. Il medium di riempimento si differenzia invece dai sistemi a flusso orizzontale in quanto non si utilizza una granulometria costante per tutto il letto, ma si dispongono alcuni strati di ghiaie di dimensioni variabili, partendo da uno strato di sabbia alla superficie per arrivare allo strato di pietrame posto sopra al sistema di drenaggio sul fondo.

Questi sistemi, ancora relativamente nuovi nel panorama della fitodepurazione, ma già sufficientemente validati, hanno la prerogativa di consentire una notevole diffusione dell'ossigeno anche negli strati più profondi delle vasche e di alternare periodi di condizioni ossidanti a periodi di condizioni riducenti.

I tempi di ritenzione idraulici nei sistemi a flusso verticale sono abbastanza brevi; la sabbia superficiale diminuisce la velocità del flusso, il che favorisce sia la denitrificazione sia l'assorbimento del fosforo da parte della massa filtrante.

I fenomeni di intasamento superficiale, dovuti al continuo apporto di solidi sospesi, sono auspicati per un primo periodo, in quanto favoriscono la diffusione omogenea dei reflui su tutta la superficie del letto, mentre devono essere tenuti sotto controllo nel lungo periodo onde evitare formazioni stagnanti nel sistema. Le esperienze estere su tali sistemi mostrano comunque che non si rilevano fenomeni di intasamento quando si utilizza una alimentazione discontinua inferiore al carico idraulico massimo del sistema con frequenza costante e quando si ha adeguato sviluppo della vegetazione (l'azione del vento provoca infatti sommovimenti della sabbia nella zona delle radici e intorno al fusto, contrastando i fenomeni occlusivi) e soprattutto si rispettano dei limiti superiori nel carico organico giornaliero per unità di superficie irrorata.

Si sottolineano alcune caratteristiche imprescindibili che un sistema di fitodepurazione deve avere:

- devono essere predisposti a monte idonei sistemi di pre-trattamento (grigliette per la separazione dei solidi grossolani, degrassatori- disoleatori, fosse settiche tricamerale o Imhoff);
- il sistema deve essere completamente impermeabilizzato tramite membrane sintetiche di spessore e caratteristiche di resistenza adeguate per evitare l'infiltrazione di acque non depurate nel sottosuolo;

- le essenze vegetali utilizzate devono appartenere al tipo —macrofite radicate emergenti“; la profondità delle vasche dipende dalla profondità dell’apparato radicale dell’essenza vegetale scelta;
- il medium di riempimento da utilizzare è costituito da ghiaie e sabbie di cui si devono conoscere le caratteristiche granulometriche;
- è da evitare nel modo più assoluto l’utilizzo di terreno vegetale, torba o altro materiale con conducibilità idraulica minore di 1000 m/g;

nei sistemi HF:

- è da evitare l’utilizzo di materiale di diversa granulometria nel senso perpendicolare al flusso;
- il sistema di alimentazione e il sistema di uscita devono essere tali da garantire l’uniforme distribuzione del refluo sulla superficie trasversale ed evitare la formazione di cortocircuiti idraulici;
- il refluo deve scorrere sotto la superficie superiore del letto e non risalire in superficie;

nei sistemi VF:

- lo strato di sabbia deve essere almeno 30 cm;
- il sistema di alimentazione deve essere tale da garantire l’uniforme distribuzione del refluo sulla superficie superiore del letto;
- nel sistema di alimentazione deve essere garantita una pressione nominale di 3 atm;
- il fondo del letto deve essere aerato tramite circolazione naturale dell’aria.

B.2 SUB-IRRIGAZIONE

La sub-irrigazione costituisce parte del trattamento di affinamento del refluo per mezzo dell’ossidazione e della digestione garantita dal suolo stesso.

La sua ammissibilità è subordinata ad una precisa conoscenza della vulnerabilità delle falde acquifere sottostanti al punto di scarico, della morfologia dell’area e delle sue caratteristiche geotecniche, e di particolari condizioni locali. Essa non è indicata in aree con suoli a bassa permeabilità idraulica, come ad esempio in presenza di argille, mentre è vietata nelle aree di vulnerabilità degli acquiferi di grado “elevato“ e “molto elevato“ secondo la documentazione in possesso del Comune e/o della Provincia.

La trincea di sub-irrigazione viene dimensionata e realizzata conformemente alle prescrizioni dell’Allegato 2 al DPGR 46R/2008.

Le normative e la letteratura scientifica consigliano, a fronte di una scarsa permeabilità, 10 metri lineari di tubazione disperdente per abitante equivalente, dopo trattamento primario tramite fossa settica in cui notoriamente si raggiungono abbattimenti del carico organico dell’ordine del 20-25% e dei solidi sospesi dell’ordine del 60%. Può anche essere “fitoassistita“, intendendo con questo termine il ricorso alla piantumazione di essenze vegetali apposite per limitare precoci intasamenti.

In generale possiamo affermare che questa tipologia di trattamento secondario viene normalmente utilizzata solo per abitazioni con un massimo di 10 -15 persone.

B.3 SUB-IRRIGAZIONE CON DRENAGGIO

In caso di terreni impermeabili è possibile attuare una percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio. L’allegato 2 del citato DPGR 46R riporta le principali indicazioni per la sua realizzazione. Secondo il DPGR 46R/2008 essa può essere applicata a scarichi di potenzialità fino a 500 abitanti equivalenti.

Nonostante ciò, si ritiene che questa applicazione non sia di fatto attuabile. Infatti considerando 4 m/AE risulterebbe una rete disperdente, per 500 AE, con uno sviluppo di 2 km. Appare pertanto opportuno porre limiti inferiori individuando quello di 100 abitanti equivalenti, ma risulta più consigliabile non superare i 50 AE. Anche questa tipologia di trattamento è normalmente usata per acque reflue domestiche prodotte da non più di 10 -15 persone.

B.4 MBR (Membrane Biological Reactor)

Le acque reflue, già pretrattate con fossa Imhoff o fossa settica (eventuale griglia) e con pozzetti degrassatori, vengono sottoposte ad ossidazione biologica e successivamente a separazione su membrana. Questa sostituisce la sedimentazione secondaria e, al contempo, migliora nettamente la qualità delle acque normalmente scaricate da un depuratore ad ossidazione biologica. La membrana permette di realizzare una depurazione ancora più spinta rispetto al solo sistema ossidativo grazie ad un processo di ultrafiltrazione: date le dimensioni dei micropori, tutte le sostanze ed i microrganismi aventi dimensioni maggiori non possono attraversare la membrana.

Il filtrato viene quindi raccolto in una camera e da qui allontanato periodicamente come rifiuto. Esistono due tipi di MBR a seconda della collocazione delle membrane: bioreattore a membrana immersa (nella vasca di ossidazione) e bioreattore a membrana a circolazione esterna.

Tali sistemi, una volta impostato il ciclo di trattamento, funzionano completamente in automatico; le operazioni di manutenzione devono essere fatte periodicamente da tecnici specializzati (in genere è la stessa ditta che fornisce il prodotto ad occuparsene).

I costi di gestione variano da modello a modello, ma non sono trascurabili in quanto dipendono dai fanghi che si producono (e che vanno smaltiti), dall'energia elettrica consumata e dai costi di sostituzione della membrana. In generale si tratta di sistemi particolarmente indicati nel caso di riutilizzo delle acque reflue.

B.5 SBR (Sequencing Batch Reactor)

Come i reattori a membrana, anche gli SBR rappresentano una soluzione tecnologica compatta che si è dimostrata molto adatta per il trattamento delle acque grigie. Questi sono reattori a fanghi attivi, a flusso discontinuo e a fasi sequenziali che, però, avvengono tutte nella stessa camera, secondo dei cicli temporali pre-stabiliti, impostabili tramite una centralina di controllo. A monte del sistema SBR è necessaria una vasca di stoccaggio dalla quale prelevare una parte di refluo per sottoporlo ad ossidazione biologica, sedimentazione e scarico. terminate queste fasi, il refluo accumulatosi nel frattempo nell'apposita vasca, viene prelevato ed immesso nel reattore per l'inizio di un nuovo ciclo di depurazione.

Anche i sistemi SBR, una volta impostato il ciclo di trattamento, funzionano completamente in automatico; le operazioni di manutenzione devono essere fatte periodicamente da tecnici specializzati (in genere è la stessa ditta che fornisce il prodotto ad occuparsene). I costi di gestione variano da modello a modello, ma non sono trascurabili in quanto dipendono dai fanghi che si producono (e che vanno smaltiti) e dall'energia elettrica utilizzata. A questi si devono aggiungere i costi di sostituzione periodica di una lampada UV, generalmente richiesta come fase finale di trattamento per l'abbattimento della carica batterica.

B.6 FILTRI PERCOLATORI

Rispetto agli impianti a fanghi attivi i filtri percolatori presentano il grande vantaggio che i consumi di energia sono molto più ridotti, in quanto l'aerazione avviene per effetto di tiraggio naturale, e praticamente nulli se l'impianto può funzionare per caduta naturale. Altro vantaggio dei filtri percolatori consiste nel fatto che, poiché i microrganismi che provvedono alla depurazione sono saldamente ancorati al materiale di supporto, vengono evitati quei pericoli di "dilavamento" delle popolazioni batteriche in conseguenza di eccessivi carichi idraulici, assai temibili negli impianti a fanghi attivi (fenomeni di bulking filamentoso e/o foaming).

Inoltre hanno una buona capacità di riprendersi rapidamente da punte improvvise di carico organico.

Il filtro percolatore è, di norma, costituito da una vasca in cui è presente materiale di riempimento, attraverso cui il liquame, precedentemente chiarificato e distribuito sulla superficie, percola per ruscellamento sui supporti, fino ad essere raccolto da un sistema di drenaggio realizzato sulla platea di fondo. Il liquame può essere alimentato per caduta diretta, laddove la morfologia del terreno lo consenta, o per sollevamento tramite stazione di pompaggio.

Le perdite di carico sono sempre considerevoli e molto più elevate di quelle di altri trattamenti biologici; nel circuito di alimentazione le perdite di carico comprendono anche l'energia necessaria a consentire la rotazione del sistema di distribuzione, oltre che al carico perduto sull'eventuale dispositivo di cacciata. Ad esse si aggiungono le perdite corrispondenti al dislivello fra il piano di rotazione dell'arganello e la base del letto (di norma dell'ordine di 2-4 m), e quelle del sistema di drenaggio e di allontanamento. Si raggiunge, generalmente, una perdita di carico complessiva di 4-6 m. Se la morfologia del territorio rende disponibile il dislivello naturale corrispondente, il percolatore può essere alimentato per gravità, senza che il trattamento biologico richieda alcuna spesa energetica.

(Il testo dell'Allegato "A" è estratto dalle norme del "Regolamento per l'edilizia Bio-Eco sostenibile")

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI
DALLA PUBBLICA FOGNATURA**

(D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 20/2006 e DPGRT 46/R del 08/09/2008)

NUOVO SCARICO IDRICO

spazio per il protocollo

Marca da
Bollo
€ 16,00

**Al Responsabile dell'Area Tecnico
Urbanistica del
Comune di Arcidosso
Piazza
Indipendenza, 30
58031 ARCIDOSSO**

Il sottoscritto _____, nato a _____, il
___/___/_____, residente a _____ in via _____
n. _____,

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tel. _____ Cell. _____ Fax _____

nella sua qualità di _____,
dell'insediamento ubicato a _____ in via
_____ n. _____,

Tel. _____ Cell. _____ Fax _____

e-mail _____@_____

**Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti**

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici o assimilati, ai sensi del D.Lgs 152/06 e
s.m.i. , alla L.R. 20/06 e del D.P.G.R. 46/R/08, per una quantità stimata di _____ mc annui,

pari a n° _____Abitanti Equivalenti, provenienti da n° __unità immobiliari (Unità residenziali mc _____) ubicate in località _____ via _____ n° _____, meglio identificate nella relazione allegata.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1. che le informazioni contenute nella presente richiesta corrispondono allo stato reale dell'insediamento per il quale si richiede l'autorizzazione;
2. che le relazioni e planimetrie allegate alla presente domanda descrivono lo stato attuale dell'insediamento per il quale si richiede l'autorizzazione.
3. di essere a conoscenza che sono previste spese per l'istruttoria della pratica da versarsi prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. che le acque reflue provenienti dall'insediamento sono classificabili:

DOMESTICHE in quanto (devono essere soddisfatte entrambe le condizioni):

1. provengono da un insediamento di tipo residenziale e da servizi;
2. derivano prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche

ASSIMILATE A DOMESTICHE in quanto i reflui presentano **caratteristiche qualitative equivalenti di cui alla TAB 1 All. 2 D.P.G.R. 08/09/08 n. 46/R**; nell'insediamento è effettuata la seguente attività:

entro 2 mesi dall'attivazione dello scarico dovrà essere presentato certificato di analisi dei reflui che ne attesti l'equivalenza.

ASSIMILATE A DOMESTICHE in quanto **provengono da un insediamento del seguente tipo**:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del DLgs. 152/06;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per

metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

2. che il recapito finale dello scarico è il seguente:

- suolo ¹
- acque superficiali^{(a) 2}

- a. in caso di recapito in acque superficiali:
che il corpo idrico ricettore è soggetto ad un **periodo massimo di magra** di ____ mesi;
- b. in caso di recapito sul suolo:
che l'insediamento rientra tra quelli di cui **all'art. 103 del D.Lgs. 152/06**, ovvero nuclei abitativi isolati o laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché no presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi (barrare solo in caso di recapito su suolo).

3. che i dati relativi ai consumi idrici sono i seguenti:

Fonte di approvvigionamento	Acqua prelevata (mc/anno)
1) Acquedotto	
2) Pozzi n. _____	
3) Acque superficiali ^(a) _____	
Altro ^(b) _____	

¹ Limiti di accettabilità TAB. 4 All. 5 D.Lgs 152/06

² Limiti di accettabilità TAB. 3 All. 5 D.Lgs 152/06

4. che il tipo di impianto di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato è:

- fossa Imhoff + subirrigazione (anche fitoassistita)
 - fossa Imhoff + subirrigazione (anche fitoassistita) e drenaggio
 - fossa settica + trincea drenante
 - fossa settica + fitodepurazione subsuperficiale HF (flusso orizzontale)
 - fossa settica + fitodepurazione subsuperficiale VF (flusso verticale)
 - fossa settica + stagno stagni in serie
 - stagno facoltativo + fitodepurazione a flusso superficiale (FWS free water surface)
 - altro (specificare)
-

NOTE ED OSSERVAZIONI: _____

5. che tutti gli scarichi sono campionabili a monte ed a valle dei sistemi di trattamento;

6. che il pozzo (in caso di approvvigionamento da pozzo) è munito di contatore.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 193/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data _____

Firma

(Firma da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità) _____

a) indicare il nome del corpo idrico

b) specificare

TABELLA 1 (allegata alla richiesta di autorizzazione)

ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE

regolamento regionale n. 46/R del 08/09/2008

Tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche			
Attività che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell' art. 101 comma 7 lettera e) del decreto legislativo.			
A	B	C	D
N°.	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA NELL' INSEDIAMENTO	Condizioni vincolanti per lo scarico in pubblica fognatura (2)	Condizioni vincolanti per lo scarico fuori dalla pubblica
1	Attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche .		
2	Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicaprini, equini con peso vivo medio per anno non superiore alle 2 tonnellate (art. 101 comma 7 lettera -b- e tabella 6-allegato 5 del decreto legislativo)		(1g)
3	Stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento		(1g)
4	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione		(1a) (1b) - Carico <= a 100 AE
5	Lavorazione e conservazione di pesce carni e/o vegetali e di prodotti a base di carne e/o vegetali (carne, essiccata, salata, o affumicata, insaccati, sughi , piatti di carne preparati, confetture, conserve)	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
Tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche			
Attività che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell' art. 101 comma 7 lettera e) del decreto legislativo.			
A	B	C	D
N°.	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA NELL' INSEDIAMENTO	Condizioni vincolanti per lo scarico in pubblica fognatura (2)	Condizioni vincolanti per lo scarico fuori dalla pubblica
6	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini	Carico <= a 100 AE	(1b) (1h) Carico <= a 100 AE
7	Produzione di prodotti di panetteria	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
8	Produzione di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti, e pasticceria conservata	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
9	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
10	Produzione di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè, acque minerali e di sorgente, bevande analcoliche	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
11	Produzione e/o imbottigliamento di vino da uve e di altre bevande fermentate e non distillate. Produzione di olio da olive, escluse comunque le acque di vegetazione.	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
12	Grandi magazzini – Supermercati – Ipermercati – Centro commerciali	Carico <= a 100 AE	Carico <= a 100 AE
13	Alberghi, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, residence, case per ferie, ostelli della gioventù	Carico <= a 200 AE	Carico <= a 200 AE
14	Rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi fissi, agriturismi affittacamere, case e appartamenti di vacanza, residence d' epoca		

15	Case di riposo (senza cure mediche)		
16	Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina		
17	Bar, caffè', gelaterie, (anche con intrattenimento e spettacolo) enoteche - bottiglierie con somministrazione		
18	Mense e fornitura di pasti preparati		Carico <= a 100 AE
19	Servizi all' infanzia, Asili nido, Istruzione primaria e secondaria di primo grado		
20	Istruzione secondaria di secondo grado. Istruzione universitaria	(1c)	(1c)
21	Laboratori di analisi e studi odontoiatrici ed odontotecnici e laboratori connessi	(1c)	(1c) Carico <= a 100 AE
22	Discoteche, sale da ballo, night pub, sale giochi e biliardi e simili		
23	Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)		
24	Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari con capacità massima complessiva di 100 Kg.	(1d)	(1d)
25	Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza		
26	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico	(1e), (1f)	1(e), (1f)
27	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali	(1e), (1f)	(1e), (1f)
28	Attività di produzione e commercio di beni o servizi e costituite da una o più delle tipologie di attività precedenti .	Carico <= a 100 AE	Carico <= a 100 AE

NOTE ALLE CONDIZIONI VINCOLANTI DI ASSIMILAZIONE DI CUI ALLE COLONNE C e D

1. Il rispetto delle presenti condizioni è condizione necessaria per l'assimilazione delle acque reflue e devono essere riportate come prescrizioni nell'autorizzazione allo scarico:
 - a) limite sul livello dei solidi sospesi è determinato a cura dell'autorità competente in relazione alle caratteristiche del corpo recettore finale;
 - b) deve essere presente un opportuno specifico pretrattamento delle acque reflue in relazione alla tipologia di impianto di trattamento depurativo adottato ed alle caratteristiche del corpo recettore finale;
 - c) le sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti, prodotti analizzati, ecc.) sono smaltite non come acque reflue;
 - d) senza lo scarico di sostanze solventi;
 - e) il limite sul livello delle sostanze ad azione disinfettante o conservante è determinato a cura dell'autorità competente in relazione alle caratteristiche del recettore;
 - f) lo scarico per lo svuotamento della piscina deve avvenire almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione;
 - g) in caso di scarico in corpi idrici superficiali è necessaria la predisposizione, quando prevista dall'autorizzazione o dall'autorità sanitaria, di un impianto di disinfezione da utilizzarsi nei termini dell'autorizzazione o su richiesta dell'autorità sanitarie;
 - h) deve essere attuata la totale separazione del siero o della scotta;
2. L'utilizzo nelle attività di trattamenti per la riduzione della durezza delle acque non pregiudica l'assimilazione per gli scarichi in pubblica fognatura (colonna C).

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE, IN DUPLICE COPIA, PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON IN FOGNATURA *oppure 3 nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 A.E.*

- **ELABORATI GRAFICI** realizzati e firmati da tecnico abilitato – contenuto minimo:
 - planimetria della zona, scala 1:2000, con rappresentazione schema fognario (evidenziando in rosso il punto di recapito nel corpo ricettore e l'edificio interessato);
 - planimetria di massima dell'edificio, almeno 1:200, con rappresentazione delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, pozzetti di ispezione e di prelievo campioni, rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore.

- **RELAZIONE TECNICA** redatta e firmata da tecnico abilitato – contenuto minimo:
 - a) ubicazione viaria e catastale delle unità immobiliari servite dallo scarico;
 - b) identificazione anagrafica di tutti coloro che hanno, al momento della domanda, diritti d'uso per proprietà, affitto o altro, sulle unità immobiliari servite dallo scarico e che pertanto avranno la titolarità dell'autorizzazione;
 - c) descrizione dell'impianto di smaltimento fornendo inoltre i dati progettuali di dimensionamento e la descrizione degli interventi di manutenzione periodica da effettuare;
 - d) descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione, nel caso di scarico sul suolo deve essere specificato che si tratta di un insediamento o di un edificio isolato oppure che non è tecnicamente possibile o eccessivamente oneroso scaricare in un corpo idrico superficiale;
 - e) indicazione, nel caso i reflui percorrano anche tratti in fosse campestri, dello stato di efficienza delle fosse, della pendenza e del recapito finale, oltre agli interventi di manutenzione periodica da realizzare;
 - f) indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto in cui i reflui verranno a contatto con il suolo o con gli strati superficiali del sottosuolo

- **RELAZIONE GEOLOGICA** redatta e firmata da tecnico abilitato – necessaria in ogni caso in cui ci sia uno scarico sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento che preveda la subirrigazione o comunque l'immissione dei reflui negli strati superficiali del sottosuolo.

- Ricevuta di **VERSAMENTO di € 20,00 (VENTI/00)** quale contributo forfettario per oneri di istruttoria previsti con atto di Giunta Comunale n. 104 del 26.08.2011. Tale somma potrà essere versata a mezzo di bollettino di Conto Corrente Postale n. 119586 intestato a

“Comune di Arcidosso, Servizio Tesoreria” o direttamente alla Tesoreria Comunale, presso il Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Arcidosso, oppure tramite bonifico bancario sul c/c n°

4621.95, intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Arcidosso, codice IBAN: IT61H0103072160000000462195. Nella causale del versamento si dovrà indicare: “Oneri di istruttoria-autorizzazione allo scarico”.